

Foglio complementare alla richiesta d'indennità in caso di adozione

Modalità di versamento

L'indennità di adozione va versata

Al datore di lavoro

Al/la richiedente

Conto del datore di lavoro

Titolare del conto

Nome della banca

Indirizzo della banca

NAP e località

Numero IBAN

Conto corrente postale

Osservazioni

Informazioni importanti

L'indennità di adozione può essere accordata al massimo per 14 settimane e solo a condizione che, dopo l'accoglimento a casa del/i figlio/i adottivo/i e durante il congedo per adozione, l'avente diritto abbia cessato a tutti gli effetti qualsiasi attività lucrativa. È versata anche se, allo scadere delle 14 settimane del congedo per adozione, non viene ripresa l'attività lucrativa.

Una qualsiasi ripresa dell'attività lucrativa prima che siano trascorse le 14 settimane di congedo per adozione, il trasferimento del domicilio all'estero oppure in un altro cantone, il raggiungimento della maggiore età del/i figlio/i adottivo/i, l'abbandono dell'abitazione dell'avente diritto o il decesso (del/i figlio/i adottivo e/o del richiedente) provoca l'estinzione immediata e irreversibile del diritto all'indennità.

Se un'attività lucrativa è ripresa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo per adozione, il datore di lavoro s'impegna ad informare immediatamente la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Le indennità di adozione versate a torto dovranno essere restituite. La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare può comportare sanzioni.

Il datore di lavoro dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni summenzionate e conferma la veridicità dei dati forniti:

Nome della persona che ha scritto il formulario

Luogo e data

Timbro e firma del datore di lavoro